

ALLEGATO A

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**"MADRE SERAFINA"**

**Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi della Legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata "MADRE SERAFINA" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

**Articolo 2 - SEDE**

L'associazione ha sede attualmente in Via di Pantan Monastero, 35 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

### **Articolo 3 - DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Articolo 4 - OGGETTO**

"MADRE SERAFINA" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Nel conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione utilizzerà i locali della Scuola Primaria e dell'Infanzia "Oasi Madre Serafina", ceduti in comodato d'uso gratuito, in armonia e nel rispetto delle esigenze dell'attività scolastica.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

c) di elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale ed attuare iniziative socio-educative e culturali in un costante riferimento alla matrice culturale cattolica, da cui l'associazione nasce, per contribuire al progresso e allo sviluppo della società, con particolare attenzione alle esigenze del territorio e dell'utenza della scuola dalla quale trae ispirazione. Tutto in accordo con le indicazioni del Magistero Pontificio, della dottrina sociale della Chiesa e dell'Istituto sopra menzionato.

In particolare si occuperà:

□ di tutelare il diritto all'istruzione e formazione di giovani e adulti di ogni nazionalità, lingua o religione;

□ di favorire ed incentivare l'aggregazione spontanea, la comunicazione, la libera espressione, la cooperazione, la mutualità e la solidarietà tra gli individui;

- di promuovere ed organizzare iniziative culturali ed attività ricreative nell'ottica di una migliore fruizione del tempo libero;
- di collaborare per il progresso civile, sociale, culturale e morale della collettività valorizzando anche il patrimonio di storia e tradizioni che caratterizza la comunità locale;
- di proporsi, in accordo con la Congregazione delle Suore, come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale di educazione permanente;
- di porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie sfaccettature della diffusione culturale, o di assistenza psicologica, un sollievo al proprio disagio.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

#### **Articolo 5 - SOCI**

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, nell'eventuale regolamento interno ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, italiani o stranieri, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltre di domanda scritta sulla quale decide dandone motivazione il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere :

- **Soci Fondatori:** Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile

del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- **Soci Operativi:** Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- **Soci Onorari:** Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- **Soci Sostenitori o Promotori:** Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

#### **Articolo 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **Articolo 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorso l'anno di competenza dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## Articolo 8 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse



direttamente connesse ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

#### **Articolo 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) i Proviviri;
- e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

#### **Articolo 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza.
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione e delle sue singole attività e sulle relazioni del Consiglio Direttivo.

□ eleggere il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

□ fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote d'ammissione, i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti.

□ deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

□ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione.

□ deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

□ deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione

□ deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 11**

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso nei locali della sede dell'associazione e pubblicazione

sul sito web, comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. In caso di urgenza il termine previsto può essere ridotto a cinque giorni. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

#### **Articolo 12**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota di associazione. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

#### **Articolo 13**

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, indipendentemente dal valore o al numero delle quote associative medesime. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il Presidente, ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno e assumendosene l'onere, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, tranne per le delibere relative a persone, che devono essere effettuate a scrutinio segreto. Il Presidente può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori tra i presenti.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 14**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

#### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere/segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

#### **Articolo 16**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

I consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea con delibera approvata dai due terzi dei soci.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

#### **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso, o il 30% dei soci mediante richiesta motivata.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, tramite avviso nei locali della sede dell'associazione e pubblicazione sul sito web o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 18**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti per alzata di mano in base al numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **Articolo 19 - PRESIDENTE**

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi, in giudizio e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;



- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso e' sostituito dal vicepresidente.

Il presidente può delegare al Vicepresidente o ad altri consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o prevalente.

#### **Articolo 20 - VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente ha il compito di fare le veci in caso di assenza del Presidente e di assecondarlo nella conduzione della associazione. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

#### **Articolo 21 - SEGRETARIO/TERORIERE**

Il segretario/tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

In quanto segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In quanto tesoriere collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione.

#### **Articolo 22 - PROBIVIRI**

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

#### **Articolo 23 - COLLEGIO DEI REVISORI**

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può nominare un Collegio dei Revisori dell'associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che dura in carica tre anni. Essi non possono essere membri del consiglio direttivo. Sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra i soci dell'Associazione. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I

controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

#### **Articolo 24 - ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Articolo 25 - SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, o ad associazioni di volontariato o di promozione sociale, operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 26 - NORME FINALI**

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.